



## LIMITI NUMERICI

Il datore che ha fino a due dipendenti qualificati o specializzati può assumere fino a tre apprendisti. Chi ha da 3 a 9 dipendenti già qualificati può assumere un apprendista per ogni lavoratore qualificato (e quindi da 3 a 9). Il datore che ha almeno 10 dipendenti già qualificati può occupare 3 apprendisti ogni 2 lavoratori già qualificati. Alle imprese artigiane si applicano limiti diversi. È possibile la somministrazione a tempo indeterminato



## FORMAZIONE PUBBLICA

La formazione professionalizzante, di cui è responsabile il datore, è integrata dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, per un massimo di 120 ore per il triennio. La formazione esterna è disciplinata da regioni e province autonome. La regione comunica al datore, entro 45 giorni dall'inizio del rapporto, le modalità di svolgimento della formazione pubblica, anche con riferimento a sedi e calendario delle attività



## SANZIONI GENERALI

Il datore di lavoro paga una sanzione pecuniaria da 100 a 600 euro nei seguenti casi:

- omessa stipula in forma scritta del contratto di apprendistato e del piano formativo individuale;
- pagamento a cottimo;
- inquadramento al di sotto del minimo spettante;
- assenza del tutore o referente aziendale.

In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1.500 euro



## FORMAZIONE CARENTE

Nel caso in cui rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione che è stata prevista nel piano formativo individuale, l'ispettorato nazionale del Lavoro adotta un provvedimento di disposizione (articolo 14 del Dlgs 124/2004), assegnando un congruo termine al datore per adempiere. È compito del datore attivarsi perché sia rispettato quanto previsto nel Pfi, pena successive sanzioni



## GRAVI VIOLAZIONI

Per l'inadempimento della formazione a carico del datore, di cui egli sia il solo responsabile e che sia tale da impedire le finalità del contratto di apprendistato, il datore deve pagare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta per il livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto alla fine dell'apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione



## COMPUTO ORGANICI

L'articolo 47, comma 3, del Dlgs 81/2015 dispone che (fatte salve le diverse previsioni di legge o contratto collettivo) i lavoratori assunti in apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti (ad esempio dai conteggi di organico per le tutele contro il licenziamento illegittimo, variabile in base al numero di occupati)